

AlP

AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA
del Comune di Battaglia Terme (Pd)

COMUNICAZIONE EX ART. 7 D.LGS. N. 286 DEL 25.07.1998 IN ORDINE A RAPPORTI DI OSPITALITA' O DI CESSIONE DI IMMOBILI, CON CITTADINI STRANIERI O APOLIDI (1)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome	Nome	Sesso
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia o Nazione estera di nascita
Cittadinanza	Codice Fiscale	
Comune di residenza	Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico

titolare di Permesso di Soggiorno (2) (solo per gli stranieri che ospitano altri stranieri)
n° rilasciato da in data
 a titolo personale quale Legale Rappresentante della Società

DICHIARA D'OSPITARE LO/LA STRANIERO/A – APOLIDE SOTTO GENERALIZZATO DAL (3) **PRESSO**

la propria residenza

un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di
in Via n.....

DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO ALLO/LA STRANIERO/A – APOLIDE SOTTO GENERALIZZATO DAL (4)

un bene immobile sito in Comune di in Via.....
n..... Scala Interno Vani Accessori Ingressi

STRANIERO/A – APOLIDE

Cognome	Nome	Sesso
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia o Nazione estera di nascita
Cittadinanza	Codice Fiscale	
Comune di residenza	Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico

titolare del seguente documento (5):

Passaporto n° Rilasciato da il

Permesso di Soggiorno n° Rilasciato da il

Carta di Soggiorno n° Rilasciato da il

Altro (specificare) Rilasciato da il

Data.....

Firma del/la dichiarante

.....

=====

(1) 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero od apolide, anche se parente od affine, ovvero cede allo stesso la proprietà od il godimento di beni immobili, rustici od urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, **entro 48 (quarantotto) ore**, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione di entrambi, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. **Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese l’incompletezza dei dati forniti nonché la loro parziale o totale omissione, saranno soggette alle sanzioni amministrative così come fissate dalla normativa vigente in materia (vedasi sotto alla voce “Avvertenze”).**

(2) Allegare fotocopia del documento.

(3) (4) Indicare la data gg/mm/anno a partire dalla quale si è fornita ospitalità o cessione a qualsiasi titolo nell’immobile.

(5) Allegare fotocopia del documento.

=====

AVVERTENZE:

La legge considera “straniero” la persona non residente in alcuno degli stati appartenenti all’Unione Europea o l’apolide. Colui che disponendo di un diritto reale su un immobile decida di prestare alloggio od ospitalità anche impiegando alle proprie dipendenze un cittadino straniero od apolide, anche per periodi inferiori al mese, deve darne comunicazione all’Autorità Locale di P.S. entro 48 ore dalla messa a disposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 286 del 25.07.1998 (Testo Unico sull’Immigrazione).

L’omessa o tardiva comunicazione è punita dal successivo comma 2-bis, con una sanzione pecuniaria da € 160,00 ad € 1.100,00 (pagamento in misura ridotta € 320,00).

Come chiarito da una nota del Ministero dell’Interno datata 18.11.2004: “la comunicazione di cessione di fabbricato, così come stabilita dall’art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191, non si sovrappone alla denuncia obbligatoria per chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti, ovvero assuma alle proprie dipendenze una persona straniera od apolide, anche se parente od affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà od il godimento di beni immobili, rustici od urbani posti nel territorio dello stato (prevista dal D.Lgs. 286/1998) avendo quest’ultima una finalità diversa da quella tipica della cessione fabbricati.”

Pertanto, la conseguenza pratica è che la cessione parziale o totale di un fabbricato al cittadino extracomunitario impone al dante causa due distinti adempimenti: 1) la comunicazione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ai sensi del D.L. 21.03.1978, n. 59 (Comunicazione di Cessione di Fabbricato); 2) l’ulteriore trasmissione dei dati richiesti dal D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 (Comunicazione di Ospitalità).

La “Comunicazione di Ospitalità/Cessione di Immobile a Cittadino Straniero od Apolide”, unitamente all’esibizione dei documenti “in originale” sia dell’ospitante che dell’ospitato, deve essere presentata a mano, in duplice copia, all’Ufficio Protocollo del Comune di Battaglia Terme ubicato presso la Sede Municipale di Viale A.Volta n. 4, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 o il alternativa nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Per coloro che fossero impossibilitati a recarsi personalmente e con i documenti “in originale” presso tale ufficio, la comunicazione dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R od all’indirizzo Pec battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net; non si accettano comunicazioni pervenute via telefax o e-mail.